



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*

**Direzione Generale**

*Ufficio IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola*

Prot. AOODRPU 5112

Bari, 18 luglio 2013

ai Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche di ogni  
ordine e grado della Regione Puglia  
LORO SEDI

Dirigenti  
degli Uffici territoriali di ambito  
provinciale dell'USR  
LORO SEDI

e, p.c. Alla Regione Puglia  
- Assessorato per il diritto allo studio  
via Gobetti,26 B A R I  
- Assessorato alla formazione  
professionale  
viale Corigliano,1 B A R I

Alle Segreterie regionali delle OO.SS.  
del Personale della Scuola  
LORO SEDI

Oggetto: anno scolastico 2013-14: adeguamento dell'organico di diritto del personale docente alla situazione di fatto.

L'adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto mira a migliorare la funzionalità e l'efficacia dell'attività delle scuole attraverso una più diretta corrispondenza delle consistenze di organico alle reali necessità del territorio una volta che i dati riferiti alle iscrizioni si sono largamente consolidati, compatibilmente con gli obiettivi fissati in materia dal Decreto Interministeriale MIUR-MEF., trasmesso con c.m. 10 del 2013, che ha previsto per la regione Puglia una riduzione complessiva di 353 posti comuni per il personale docente.

Per il conseguimento dell'obiettivo finale, pertanto, risulta indispensabile nell'imminenza dell'avvio dell'anno scolastico effettuare alcune verifiche ed operare i conseguenti interventi, che sono prodromici rispetto alle operazioni di sistemazione e nomina del personale docente, educativo ed ATA, aventi effetto dal 1° settembre prossimo. Come è noto (cfr. nota AOODRPU n. 4548 del 1 luglio 2013), da poche settimane è stato avviato un nuovo programma di

informatizzazione delle operazioni in parola che riguardano il personale docente e che si inquadrano nel più ampio programma della completa informatizzazione della definizione degli organici , della sistemazione del personale di ruolo, delle nomine in ruolo e delle supplenze.

In questa prospettiva l'Amministrazione centrale con c.m. n. 18 del 4 luglio corrente -della quale si allega un ampio stralcio- ha fornito indicazioni relative a taluni adempimenti che richiedono un coinvolgimento responsabile e diretto dei dirigenti scolastici, i quali, sono chiamati anzitutto **a valutare l'esistenza dei presupposti per sdoppiare classi già costituite in organico di diritto ovvero per disporre l'accorpamento.**

E' appena il caso di ribadire ancora una volta che l'istituzione e l'accorpamento delle classi rientrano tra le competenze precipue della qualifica dirigenziale, che non dovrebbero pertanto essere delegate ad altri quand'anche si tratti di qualificati collaboratori, perché tale delega non esime il dirigente scolastico dalle **connesse responsabilità di natura contabile nel caso ne derivi un ingiustificato aggravio all'erario.**

Trattasi di operazioni complesse, che richiedono l'esame ponderato non solo della situazione attuale, ma anche della serie storica, nella consapevolezza che le conseguenze delle decisioni assunte sono destinate a produrre effetti per tutta la durata del corso di studi.

Nello specifico, in caso di incremento di alunni nei termini previsti dall'art 4 del DPR 20.3.2009 n.81<sup>1</sup>, i dirigenti scolastici, ai sensi del comma 411 lett.c) dell' art.2 della legge 244 del 2007 ("finanziaria 2008") potranno chiedere, ai dirigenti preposti agli uffici territoriali di questo USR, **l'autorizzazione ad attivare nuove classi di istruzione primaria e secondaria.**

D'altra parte, va evidenziato che l'art. 2 della legge 22.11.2002 n.268 sancisce **l'obbligo**, per i dirigenti scolastici e per i dirigenti degli Uffici territoriali, anche nella fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, **di disporre accorpamenti delle sezioni e classi** allorchè il numero degli alunni risulti inferiore alla previsione e non giustifica tutte le classi autorizzate.

Analogamente si dovrà procedere all'accertamento della sussistenza concreta delle condizioni occorrenti per il funzionamento delle classi a tempo pieno di scuola primaria e a tempo prolungato di scuola secondaria di primo grado. In caso l'accertamento abbia esito negativo, occorrerà imputare alla classe il modello orario che funzionerà effettivamente.

Pari attenzione deve essere prestata per i nulla osta al trasferimento da un'istituzione scolastica all'altra, che possono essere concessi solo in presenza di situazioni adeguatamente motivate. Appare evidente che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate.

In particolare:

a) nell'istruzione secondaria di II grado, le nuove iscrizioni potranno essere accolte compatibilmente con l'invarianza del numero delle classi autorizzate in organico di diritto, in caso contrario, le famiglie saranno invitate ad iscrivere i propri figli in scuole viciniori della stessa tipologia di corso ed indirizzo, che

---

<sup>1</sup> DPR n.81 del 2009, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art.64, comma 4, della legge 6.8.2008,n.133 (in GU 2.7.2009 n. 151 s.g.)

abbiano la disponibilità di posti; ciò al fine di evitare l'incremento del numero delle classi già autorizzate;

b) nel primo ciclo, si procederà ad una equa distribuzione delle iscrizioni tra le sedi della medesima istituzione scolastica site nello stesso comune o distretto sub comunale, evitando di autorizzare, per un verso, classi con un numero ridotto di iscritti e, per altro verso, di procedere allo sdoppiamento delle classi già autorizzate in organico di diritto in dipendenza dell'incremento di un limitato numero di alunni.

Inoltre, si rammenta l'obbligo che fa capo ai dirigenti scolastici delle scuole di istruzione primaria di utilizzare al meglio i **docenti in servizio nella scuola specializzati per l'insegnamento della lingua inglese**, riducendo in tal modo il fabbisogno di ore affidate ai docenti specialisti.

A tal proposito si segnala che nel decorso mese di maggio il contingente dei docenti specializzati si è accresciuto, a livello regionale, di altre 146 unità; difatti, i direttori dei corsi di formazione hanno provvedendo a segnalare i singoli nominativi alle scuole di servizio dei docenti interessati.

Con riguardo alla formazione di nuove **classi serali** delle scuole di istruzione secondaria di 2° grado, compete ai Dirigenti degli U.S.T. adottare, come per il decorso anno scolastico, i relativi provvedimenti autorizzativi, **sempre che detti corsi siano già funzionanti o comunque autorizzati**. Si ricorda che anche le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate solo in presenza di un numero di alunni corrispondenti a 25 unità, tenendo conto delle serie storiche, costituite dal numero degli alunni scrutinati e dei promossi nel corrente anno scolastico e nel precedente.

**Non sono consentite variazioni (sdoppiamenti ed accorpamenti), comprese istituzioni di nuove classi serali, dopo il 31 agosto** e comunque non oltre il 10 settembre, nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata nella prima decade di settembre. Tuttavia sarebbe preferibile che gli accertamenti sul recupero formativo avvenissero entro il mese di agosto per evitare scompensi nel periodo in cui si stanno concludendo le operazioni di assegnazione dei docenti di ruolo.

**Tutte le variazioni relative alle classi e agli alunni vanno comunicate dagli Uffici territoriali competenti per territorio al Sistema informativo e a questa Direzione generale.**

In conformità di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche nei confronti degli insegnanti di religione.

Per **l'integrazione dei disabili**, in conformità al disposto dell'art.19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 111 del 2011, è confermato a livello nazionale il numero dei posti di sostegno complessivamente istituiti nel corrente anno scolastico, comprensivo sia della dotazione dell'organico di diritto, sia della dotazione aggiuntiva. Pertanto, con

ddg AOODRPU n. 4853 dell'11.7.2013 lo scrivente ufficio ha ripartito tra le province il contingente regionale dei posti aggiuntivi di sostegno, affinché i rispettivi dirigenti degli Uffici territoriali, sulla scorta delle dinamiche e delle sopravvenienze registrate negli anni precedenti, elaborino un piano provinciale di ripartizione delle risorse.

E' da sottolineare che **l'organico di sostegno, per espressa previsione legislativa, è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all'uopo costituite dagli Uffici territoriali)** e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili. Sulla base di tale assegnazione i dirigenti scolastici programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell'alunno disabile. Conseguentemente, si segnala l'opportunità che gli Uffici territoriali costituiscano reti di scuole che all'occorrenza -in presenza di variazione del numero dei disabili- possano gestire, secondo principi di trasparenza, efficacia ed efficienza, le risorse professionali al pari di quanto avviene nelle Scuole Polo, depositarie degli ausili strumentali per l'handicap.

Ai posti così determinati, possono essere aggiunti eventuali **ulteriori posti in deroga** in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 22 febbraio 2010. Tali posti, su richiesta dei singoli dirigenti scolastici, vanno autorizzati dai dirigenti degli Uffici territoriali, che dovranno tenere in debita considerazione, da una parte la dotazione dei posti di sostegno della scuola (o rete di scuole) e, dall'altra, la specifica gravità di handicap da cui è affetto il singolo alunno.

Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell'assegnazione delle ore di sostegno.

IL DIRIGENTE  
F.to Corrado Nappi

C.M. n. 18

Roma, 4 luglio 2013

Prot. n. A00DPIT n.1587

Ai Direttori Generali degli Uffici  
scolastici regionali  
LORO SEDI

OGGETTO: Anno scolastico 2013/2014 - adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.

*-omissis-*

### **PERSONALE DOCENTE**

Per quanto attiene alle consistenze di organico relative ai singoli ordini e gradi di scuola si fa rinvio alle istruzioni ed indicazioni di cui alla C.M. n. 10/2013, di accompagnamento al decreto interministeriale avente ad oggetto le dotazioni organiche dell'a.s. 2013/14, che ha dettagliatamente disciplinato tutte le innovazioni conseguenti all'emanazione dei provvedimenti applicativi dell'art. 64 della legge 133 del 2008.

Con la presente circolare, pertanto, si richiamano all'attenzione solo alcuni punti e profili di significativo rilievo che caratterizzano i singoli settori scolastici.

Si ricorda che deve essere assicurato l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati, rammentando che è stata diramata una nota ( n. 26482 del 7 marzo 2011) che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva.

#### **Scuola dell'infanzia:**

La scuola dell'infanzia, com'è noto, non ha carattere obbligatorio e, pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 333/2001. Ne consegue che eventuali domande di iscrizioni in esubero non determinano la necessità di apportare variazioni in aumento del numero delle sezioni.

Pertanto, incrementi di posti, finalizzati all'estensione del servizio, possono essere autorizzati dalla SS.LL. solo nell'ambito delle risorse complessive assegnate, anche ricorrendo alle compensazioni. Si evidenzia la necessità, stante anche la continua dismissione del servizio da parte dei Comuni, di evitare di utilizzare posti di scuola dell'infanzia su altri gradi di istruzione.

#### **Scuola primaria:**

Com'è noto, la dotazione organica della scuola primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle cinque classi del ciclo a tempo normale e in 44 ore per le classi a tempo pieno. Le tre ore recuperate relative alle classi quarte e quinte sono state riassegnate nell'organico regionale, prioritariamente per mantenere nelle stesse scuole il tempo scuola funzionante, e non recuperate come risparmio.

L'esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale, ha comportato l'istituzione, anche nella scuola primaria, di "spezzoni orario" il cui computo, debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con il decreto interministeriale relativo all'a.s. 2012/13. Detti spezzoni orario, ovviamente, vanno attribuiti in organico di fatto se non rapportati a posto intero in organico di diritto.

Giova evidenziare che le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, in dipendenza dell'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico rese disponibili a livello regionale, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani, a programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa e ad assicurare l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica.

Le quattro ore residue dalle 44 ore settimanali delle classi a tempo pieno, equivalenti all'orario frontale di due docenti per classe, comunque disponibili nell'organico di istituto, potranno essere utilizzate per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani), nonché assicurare l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica.

Ovviamente, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento dei modelli orari in atto nella scuola e assicurare a tutti gli alunni la continuità dell'orario delle lezioni seguite nell'anno precedente.

L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell'ambito delle classi loro assegnate congiuntamente ad altri insegnamenti, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un'ora settimanale nelle classi prime, due ore nelle classi seconde, tre ore nelle restanti classi). A tal fine i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, (così come precisato dalla C.M. 10/13 N.d.R.) adotteranno le soluzioni organizzative più utili affinché tutti i docenti specializzati in servizio nell'istituzione scolastica, compresi quelli che conseguiranno la certificazione richiesta per l'insegnamento della lingua inglese entro il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica, siano impegnati nelle classi loro assegnate, nell'insegnamento della lingua inglese. Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso una equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione delle disposizioni e indicazioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all'integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto; l'istituzione scolastica, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa (D.P.R. n. 275/99), articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili, alle quali sopra si è fatto cenno.

Si ricorda che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso.

### **Scuola secondaria di I grado**

Com'è noto, ai sensi dell'art. 5 del DPR 89/2009, due sono i modelli orario della scuola secondaria di I grado: - tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti, più 1 ora di approfondimento di materie letterarie); - tempo prolungato di 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore.

Le classi a tempo prolungato devono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata, per un orario settimanale comprensivo di insegnamento e di attività di 36 ore, inclusa la mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali, elevabili, a richiesta delle famiglie, fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola.

Le citate classi a tempo prolungato possono essere autorizzate solo in presenza di strutture e servizi idonei, tali da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche anche in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e qualora si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l'esigenza di assicurare comunque il funzionamento delle classi attualmente attivate. Richieste di incrementi di posti per le stesse finalità, per evidenti ragioni di contenimento della spesa, dovranno essere debitamente motivate e sottoposte all'esame e al vaglio delle SS.LL.. La relativa autorizzazione potrà essere concessa solo in presenza di economie derivanti dall'organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche. Si ritiene opportuno precisare che, per evidenti ragioni di continuità e a garanzia delle scelte operate dalla famiglie, l'eventuale disattivazione delle classi a tempo prolungato dovrà essere attuata in modo graduale, partendo dalle classi prime.

La composizione delle cattedre derivanti dai quadri orario della scuola secondaria di I grado è stabilita dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, che prevede la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di insegnamento. Per l'insegnamento di Italiano, storia e geografia, il citato D.M. 37/09, per assicurare la continuità didattica delle tre discipline, ha previsto nove ore per classe senza precisare il numero di ore da destinare a ciascuna disciplina. E' rimessa, pertanto, all'autonomia della scuola, la quantificazione del tempo di insegnamento da destinare a ciascuna disciplina.

L'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alle discipline richieste dalla scuola. Si raccomanda di evitare la costituzione di cattedre utilizzando il solo contributo orario previsto per l'approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27.10.2010.

L'offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione delle cattedre interne in esterne, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà, neanche in prospettiva.

## **Scuola secondaria di II grado**

Com'è noto, l'istruzione secondaria di II grado è stata oggetto di un processo di riordino che ha portato all'emanazione dei già citati DPR n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, DPR n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e DPR n. 89/2010 relativo ai licei.

Come già fatto presente, l'assetto dell'istruzione secondaria di II grado anche per il prossimo anno scolastico si baserà sul doppio regime, legato all'attuazione dei nuovi ordinamenti nelle classi prime, seconde, terze e quarte e dei previgenti ordinamenti nelle classi quinte.

Si ricorda che:

- il numero delle classi prime si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali;

- in applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con 18 ore settimanali, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 della legge 133 del 2008. Si fa eccezione esclusivamente per quelle cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tale caso l'orario necessario per completare la cattedra sarà impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti (anche per i corsi triennali di qualifica), finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

- nelle classi prime, ove non è previsto come obbligatorio l'insegnamento dell'inglese, non si ravvisa più la necessità di formare classi prime con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall'utenza. L'offerta dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell'inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione delle cattedre interne in esterne, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di

sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà, neanche in prospettiva.

#### *Classi di concorso*

Com'è noto, in attesa della definizione del regolamento sulle nuove classi di concorso (di prossima emanazione), per la costituzione degli organici e l'attribuzione della conseguente mobilità, sono state utilizzate le attuali classi di concorso, su cui vanno a confluire automaticamente, con le opportune integrazioni e variazioni, le discipline relative al primo, secondo, terzo e quarto anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino.

Con note n. 2916 del 21 marzo e n. 4405 del 7 maggio 2013 sono state pubblicate le tabelle all'uopo predisposte per i licei e per i diversi indirizzi, articolazioni ed opzioni dell'istruzione tecnica e professionale, relative alle prime quattro classi interessate al riordino dall' 1.9.2011. Tali tabelle hanno natura dichiarativa dell'esistente e non modificano in alcun modo gli ordinamenti.

#### *Opzioni*

Con l'anno scolastico 2012/13, sono state attivate le ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti tecnici e degli istituti professionali con un numero contenuto di opzioni. Poiché le opzioni sono attivabili dal terzo anno di corso degli istituti tecnici e professionali la formazione delle classi deve seguire il principio generale relativo alle classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio ai quali continua ad applicarsi l'attuale normativa, sicché il numero delle classi deve essere definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, articolazioni e opzioni.

#### *Percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP)*

I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di una delle 22 qualifiche professionali (vedi l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 27-07-2011, recepito con decreto interministeriale MIUR-MLPS in data 11 novembre 2011, integrato con l'Accordo Conferenza Stato - Regioni del 19-1-2012 recepito con Decreto interministeriale MIUR-MLPS del 23 aprile 2012) sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni.

Tali percorsi, com'è noto, possono essere realizzati, ferma restando la competenza delle Regioni sulla base della programmazione regionale, dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità (sussidiarietà integrativa e sussidiarietà complementare per le classi prime e seconde) come da Intesa in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 e da previsione delle linee-guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies della legge n. 40/07 (vedi [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it) - riordino istruzione Professionale).

Per l'attivazione e la gestione dei percorsi IeFP si rinvia a quanto indicato nella C.M. n. 10 del 21 marzo 2013 relativa all'organico di diritto. Si ritiene di dover precisare che i citati percorsi possono essere istituiti dagli istituti professionali, nei

limiti delle dotazioni organiche assegnate, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando i seguenti strumenti:

- la quota di autonomia del 20%, calcolata in relazione al monte ore del primo biennio, fermo restando che il monte ore di ciascuna disciplina non può essere ridotto oltre il 20%;

- la quota di flessibilità del 25%, prevista all'articolo 5, comma 3, lettera c), del suddetto regolamento (si fa riserva di inviare precisazioni sull'art. 6 del DL 76/2013 - decreto lavoro - che estende al 3° anno la quota di flessibilità dei percorsi di IeFP in sussidiarietà integrativa, attualmente prevista per i primi due anni).

Mentre per l'utilizzo della quota di autonomia è stata prevista una apposita funzione dal Sistema informativo, la quota di flessibilità necessaria per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale potrà essere utilizzata in organico di fatto applicando le opportune "curvature" alle discipline previste dal riordino dell'istruzione professionale dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, limitatamente alle classi prime funzionanti nell'a.s. 2010/11.

Per consentire la realizzazione di tali percorsi il sistema informativo di questo Ministero ha predisposto una funzione che riporta le classi di concorso elencate dalla Tabella 2 della citata intesa e non ricomprese tra quelle previste dagli attuali ordinamenti, che consentirà di effettuare l'attribuzione dell'insegnamento alle classi di concorso finalizzate all'acquisizione degli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di IeFP. Resta inteso che la scelta della classe di concorso prevista dalla citata tabella 2 non dovrà comportare situazioni di soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo a riferimento lo sviluppo quinquennale dei corsi statali e di quelli triennali dei corsi IeFP.

Si ricorda che le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l'offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi, pertanto, anche di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La presenza dell'offerta di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio prima descritto. L'organico dell'istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi di IeFP.

L'attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle classi dell'istituzione scolastica, nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e delle specifiche contrattazioni decentrate da attivare sulla base del CCNI relativo alle utilizzazioni del personale docente.

### *Ufficio tecnico*

L'art. 4, comma 3, dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali prevedono che il settore tecnologico degli istituti tecnici e il settore industria ed artigianato degli istituti professionali siano dotati di un Ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Per i relativi posti, fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici e degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti in base alla tabella di cui all'allegato D) dei due regolamenti.

Con la C.M. n. 10/13 è stato previsto che, qualora le risorse di organico assegnate per l'a.s. 2013/2014 lo consentano, è possibile istituire l'Ufficio tecnico già in organico di diritto, precisando che può essere attivato un solo Ufficio tecnico per ogni istituzione scolastica, compresi gli istituti superiori costituiti da istituti di ordine diverso e che la scelta della classe di concorso cui assegnare l'Ufficio tecnico deve essere prioritariamente finalizzata alla riduzione dell'esubero nella scuola e in subordine nella provincia. La richiesta di istituzione va inoltrata con le consuete modalità previste per l'attivazione dei nuovi indirizzi e cioè al competente Ufficio di questo Ministero.

Successivamente il Regolamento all' art. 8, comma 4, per l'istruzione tecnica e all' art. 8, comma 7, per l'istruzione professionale, stabilisce che i posti relativi all'Ufficio tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni. Tali modalità sono stabilite dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. In presenza, pertanto, di personale I.T.P. in esubero sarà attivato l'Ufficio tecnico in via di fatto, qualora non sia stato possibile attivarlo in organico di diritto.

### *Posti di sostegno*

L'art. 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 ha introdotto nuovi criteri e previsioni per la determinazione e l'assegnazione dei posti di sostegno.

Il citato comma stabilisce:

- a) le Commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge n.104/1992, nei casi di valutazione della diagnosi per l'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile è integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsione ovviamente si applica alle nuove certificazioni;
- b) l'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'art. 2 della legge n.244/2007 (finanziaria per il 2008);
- c) l'organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all'uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili. Sulla base di tale assegnazione le scuole

programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell'alunno disabile.

La Tabella E, colonna C, del decreto interministeriale relativo agli organici a.s. 2013/14, come per il corrente anno scolastico, riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell'a.s. 2013/2014, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto.

Gli eventuali ulteriori posti in deroga, in applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, vanno autorizzati da parte del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno. I relativi posti vanno assegnati dopo aver accertato: -la effettiva presenza degli alunni nelle classi; -la regolarità della documentazione richiesta (diagnosi funzionale, il PEI elaborato dal GLHO, ecc.); - la accertata verifica della ricorrenza delle condizioni previste dalla citata sentenza della Corte (es. assenza di interventi di altre istituzioni o enti).

Considerato che anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l'obiettivo di contenimento della spesa di cui all'art. 64, si confida in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse al fine di contenere l'istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della sentenza della Corte costituzionale.

Anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari, le SS.LL. sono comunicheranno a questo Ministero e al Sistema Informativo ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti.

Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell'assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.

Le SS.LL., sentite le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno le modalità di una equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni .

#### *Istruzione degli adulti*

Com'è noto, l'avvio dei CPIA è stato previsto dall'a.s. 2014/15, pertanto rimangono confermate sia l'organizzazione che le dotazioni organiche dei centri

provinciali per l'istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all'attuazione progressiva delle citate disposizioni, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di fatto dell'anno scolastico 2012/2013. In attesa di dare applicazione al regolamento che definirà l'assetto organizzativo e didattico dei CPIA, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità e i corsi serali degli istituti di II grado come già previsto dalla nota n. 1033 del 22 aprile 2009. Va comunque garantita la continuità delle classi dei corsi serali attualmente funzionanti. Quanto alle classi prime, la relativa attivazione, ove non prevista in organico di diritto, deve essere considerata come una delle priorità di cui tener conto nella definizione dell'organico di fatto. Relativamente ai corsi serali si richiamano le indicazioni fornite con la nota n.1073 del 5 giugno 2012.

Come già fatto presente nella C.M. n. 25/2012, con la sottoscrizione dell'*Accordo Quadro* tra questo Ministero e il Ministero dell'Interno dell'11 novembre 2010, ai CTP è stato attribuito un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell'operazione relativa "*al rilascio del permesso di soggiorno CE*". Si invitano, pertanto, le SS.LL. a tenere in debita evidenza tale adempimento, valutando la possibilità di riservare apposite risorse.

*Scuole presso le carceri e gli ospedali*

Nell'ambito delle risorse di organico assegnate, vanno tenute in debita considerazione le scuole funzionanti presso gli istituti di pena e presso gli ospedali.

-omissis-

*Monitoraggio*

Al fine di verificare l'effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio con il compito di monitorare gli esiti delle operazioni disciplinate dalla presente circolare. Per le procedure e le attività da porre in essere si rinvia alla circolare n. 63/2011 relativa all'organico di fatto a.s. 2011/2012.

Si fa riserva di ulteriori indicazioni che dovessero rendersi necessarie in dipendenza di eventuali modificazioni del quadro normativo attuale.

Si ringrazia per la sperimentata collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luciano Chiappetta